

ALLEGATO E ALL'AVVISO PUBBLICO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI – C.I.S.S. DEL PINEROLESE

OGGETTO: CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

NELL'AMBITO DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO A VALERE SUL

BANDO “DesTEENazione – DESIDERI IN AZIONE” FINANZIATO A VALERE SUL

PON INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021 – 2027 PER IL

PERIODO

CUP – CIG

L'anno duemila ventisei addì del mese di con la presente

scrittura privata

TRA

la Dott.ssa Monique Jourdan, nata a Bagnolo Piemonte (CN), il 29/12/1970

(C.F.: JRDMNQ70T69A571P), non in proprio, ma in qualità di Direttrice del

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – C.I.S.S. del Pinerolese, autorizzata

a stipulare per conto dell'Ente (Codice Fiscale e Partita IVA 07329610013), di

seguito denominato anche “C.I.S.S. del Pinerolese”, il presente contratto, ai

sensi e per gli effetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c)

del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

E

....., nato a, il (C.F.:),

domiciliato per la propria carica presso la sede legale sotto indicata, non in

proprio ma in qualità di dell'ETS, con sede legale
in in n., Codice Fiscale e Partita
IVA, di seguito denominato anche "Soggetto Attuatore"

CONSIDERATO CHE

- il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali – C.I.S.S. del Pinerolese (nel
proseguo anche "Amministrazione procedente"), con sede legale in Via
Cesare Battisti n. 6 – 10064 Pinerolo (TO), Codice Fiscale e Partita IVA
07329610013, è titolare, in forza della delega conferita dai Comuni
consorzati, delle funzioni in materia di interventi e servizi socio-
assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge
8 novembre 2000 n. 328 e della L.R. 8 gennaio 2004 n.1;
- l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha
riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di
sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.lgs. 267/2000 prevede che i Comuni – e dunque il Consorzio
Intercomunale Servizi Sociali – C.I.S.S. del Pinerolese per le materie a esso
delegate dai Comuni soci – svolgano le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

RICHIAMATI

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di

affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8

novembre 2000 n. 328”;

- la Legge Regionale n. 1/2004, “Norme per la realizzazione del Sistema Regionale Integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

- la Delibera dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 32 del 20 Gennaio 2016 “Linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative Sociali”;

- il Decreto legislativo n. 117/2017, c.d. “Codice del Terzo Settore”, che all'art. 55 riporta: *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse*

disponibili. 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021;
- la Legge Regionale n. 7/2024, “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore piemontese”;
- Il Decreto Legge n. 123 del 15 settembre 2023, convertito con L. n.159 del 13 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

VISTI

- il “Programma Nazionale (PN) Inclusione e Lotta alla povertà 2021-27”, per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" – approvato con la

Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – nell’ambito della Programmazione europea 2021-2027;

- il PN Inclusione e Lotta alla povertà 2021 -2027 che prevede, all’interno della Priorità 2 FSE+ “Child Guarantee”, l’obiettivo OS K (ESO4.11) che ha tra le altre la finalità quella di favorire interventi volti a favorire l'accesso e la partecipazione a contesti di apprendimento scolastico e formativo e costituire i presupposti per l'inserimento socio-lavorativo da parte di minori in condizioni di fragilità e considerato che gli interventi promossi all’interno della suddetta Priorità dovranno essere realizzati in coerenza con il Piano di Azione Nazionale per l’attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI);
- il PN Inclusione e Lotta alla povertà 2021 -2027 che prevede, all’interno della Priorità 4 FESR “Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica”, l’obiettivo OS D.III (RS04.3) che ha tra le altre la finalità quello di promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 69 del 21.03.2024 con cui si approvava l’Avviso Pubblico “DesTEENazione – Desideri in azione”, per la costituzione di Spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti sul territorio nazionale per l’erogazione di servizi integrati volti a promuovere, nei ragazzi e nelle ragazze, l’autonomia,

la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l'inclusione sociale, da finanziare a valere sulle risorse del PON Inclusione 2021/2027, per un importo pari a € 200.000.000,00, a valere sulle risorse FSE+ ed a € 25.000.000,00 a valere sulle risorse FESR;

- il predetto Avviso rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di tutta Italia che intende realizzare Spazi multifunzionali di esperienza per favorire la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l'integrazione, l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti, mirando a creare uno strumento di integrazione a servizio del territorio, costituito da un polo di servizi integrati, nel quale ragazzi e ragazze saranno accompagnati in percorsi molteplici in grado di facilitare la maturazione e lo sviluppo di competenze personali e sociali utili alla loro crescita individuale;

- il Decreto Direttoriale n. 266 del 22 settembre 2025 che dispone l'ammissione al finanziamento di ulteriori proposte progettuali, attraverso lo scorrimento delle graduatorie approvate con precedente Decreto Direttoriale n. 27 del 27 febbraio 2025, tra cui la proposta progettuale presentata in risposta all'Avviso DesTEENazione da parte dell'ATS Pinerolese;

- la sottoscrizione, in data 24/02/2026, da parte dell'ATS Pinerolese e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Convenzione di sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Nazionale Inclusione Lotta alla povertà 2021-2027 a valere sull'Avviso pubblico "DesTEENazione – Desideri

in azione”;

PREMESSO CHE

- Con Determinazione n. del è stata indetta un’istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, del D.M. 72 del 31.03.2021 e della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per l’individuazione di un ente del Terzo Settore ai fini della Co-progettazione e realizzazione degli interventi nell’ambito del progetto ammesso a finanziamento a valere sul bando “DesTEENazione – DESIDERI IN AZIONE”, finanziato a valere sul PON Inclusione e Lotta alla povertà 2021 – 2027, per il periodo;
- Con Determinazione n. del sono stati approvati i verbali della Commissione di valutazione ed è stata disposta l’ammissione ai Tavoli di Co-progettazione del candidato “.....”, con sede legale in in n., C.F. e P. IVA;
- Con Determinazione n. del si è provveduto a:
 - affidare la realizzazione degli interventi nell’ambito del progetto ammesso a finanziamento a valere sul bando “DesTEENazione – DESIDERI IN AZIONE”, finanziato a valere sul PON Inclusione e Lotta alla povertà 2021 – 2027, per il periodo all’ETS “.....”, con sede legale in in n., C.F. e P. IVA;
 - approvare il Progetto Definitivo degli interventi condiviso in fase di Co-progettazione;
- La verifica del possesso dei requisiti del Soggetto Attuatore degli interventi
 - auto dichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha

dato esito positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della

Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

- Il Responsabile Unico del Procedimento è

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della Convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento a valere sul bando "DesTEENazione – DESIDERI IN AZIONE", finanziato a valere sul PON Inclusione e Lotta alla povertà 2021 – 2027, per il periodo, secondo quanto definito e concordato all'interno del Tavolo di Co-progettazione e riportato nel Progetto Definitivo (PD) approvato dal C.I.S.S. del Pinerolese e dal Soggetto Attuatore. Le caratteristiche generali del Servizio sono definite e indicate in particolare negli artt. del Progetto Definitivo.

2. Più specificamente sono qui disciplinate le forme di collaborazione e i reciproci impegni che coinvolgono C.I.S.S. del Pinerolese e Soggetto Attuatore per la parte di sua competenza.

3. A tale proposito, i documenti richiamati nelle Premesse diversi dal Progetto Definitivo non sono materialmente allegati alla presente Convenzione, ma depositati agli atti.

4. Il C.I.S.S. del Pinerolese e il Soggetto Attuatore, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la Co-progettazione, con cadenza periodica e in ogni circostanza in cui ne emerga il bisogno, potranno concordare

sulla base dell'andamento del progetto l'introduzione delle modifiche che via via si renderanno necessarie sulla base delle azioni di valutazione. Per le eventuali modifiche, non essenziali, dei contenuti del Progetto Definitivo allegato alla presente

Convenzione si applica l'art. 11 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità dal al, salvo eventuale proroga decretata dal Ministero e rimodulata tra le parti firmatarie della presente convenzione, previa convocazione del tavolo di Co-progettazione.

ARTICOLO 3 – BUDGET DI PROGETTO

1. Il Budget di progetto, costituito dall'insieme delle risorse destinate alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio oggetto della presente Convenzione, come specificatamente indicate nell'art. del Progetto Definitivo, ammonta complessivamente a € (euro) di cui:

a) € (euro d.....), messi a disposizione del Soggetto Attuatore da parte del C.I.S.S. del Pinerolese, riconosciute dal MLPS, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss., a rimborso delle spese da quest'ultimo sostenute e rendicontate;

b) € (euro), a titolo di co-finanziamento apportato dal Soggetto Attuatore, secondo quanto specificatamente indicato nel Progetto Definitivo;

2. Le risorse economiche messe a disposizione del progetto verranno erogate in forma di rimborso delle spese sostenute dall'ETS per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto, previa rendicontazione specifica, sulla base degli stati

di

avanzamento delle attività progettuali e a fronte della presentazione di documentazione giustificativa predisposta nelle modalità indicate dal MLPS e dall'Autorità di Gestione, nonché dal Consorzio.

3. Per la realizzazione del Progetto, inoltre, il C.I.S.S. del Pinerolese mette a disposizione il Coordinatore strategico programmatico, con funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E SPESE AMMISSIBILI

1. Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all'operazione e in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, in coerenza con il cronoprogramma presentato e approvato. Si richiama quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in relazione ai criteri per l'ammissibilità delle spese:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2011;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2011 che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Il Manuale Beneficiari PN Inclusione 2021/2027;
- le indicazioni delle Autorità di Gestione di riferimento dei finanziamenti.

2. Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

a) essere pertinente al progetto approvato;

b) essere effettivamente sostenuta dall'ETS e accompagnata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;

c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;

d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dagli artt. 74 comma 1 lettera a), 82 e dall'allegato XIII del Regolamento (UE) 1060/2021;

e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

3. Le spese che saranno oggetto di rimborso sono soltanto quelle comprese e individuate dal Manuale dei Beneficiari, documento che le parti dichiarano di conoscere.

4. L'erogazione del contributo a rimborso spese è subordinata all'esito positivo della verifica di pagabilità delle Domande di rimborso presentate dall'ETS, complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, così come dettagliata nel Manuale per i Beneficiari.

ARTICOLO 5 – RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo e dalla proposta progettuale presentata dal Soggetto Attuatore.

2. Tale personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4. In materia di personale si applicano le disposizioni di cui al Progetto Definitivo.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI

1. Sono a carico del Soggetto Attuatore le spese derivanti da danni causati ad immobili, beni o attrezzature fisse, ovvero ricevute a titolo di prestito da partner a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Servizio, o da altri soggetti esterni al C.I.S.S. del Pinerolese, utilizzate per la gestione delle attività.

2. Il Soggetto Attuatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese, relativamente alla gestione del Servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del Servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico del Soggetto Attuatore gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del Servizio stesso.

3. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio alle attività progettuali e per tutta la durata dello stesso, l'Ente dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale in

dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposite polizze assicurative RCT/RCO. Tale copertura dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro In tali polizze deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso l'Amministrazione procedente, i suoi Amministratori e Dipendenti.

4. L'ETS ha provveduto alla stipula delle seguenti coperture assicurative:

1)

2)

ARTICOLO 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara che:

a) gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all'esecuzione del contratto in oggetto è il seguente: Conto Bancario (IBAN completo) presso la banca

b) le persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti:

–, C.F. in qualità di:

–, C.F. in qualità di:

Il codice CIG è il seguente:

Il codice CUP è il seguente:

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al C.I.S.S. del Pinerolese. È fatto divieto di far subentrare nella realizzazione delle attività soggetti diversi, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al C.I.S.S. del Pinerolese le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il Soggetto Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al C.I.S.S. del Pinerolese.

ARTICOLO 10 – RECESSO E RISOLUZIONE

1. Il Consorzio, qualora rilevi eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi assunti dall'Ente partner, procederà ad una segnalazione per iscritto, con invito ad adottare gli interventi necessari entro un termine stabilito.

Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi o comunque incompatibili per il proseguimento del rapporto di partenariato, il Consorzio ha la facoltà di recedere dall'Accordo con un preavviso di almeno 90 giorni da comunicare tramite P.E.C. all'Ente partner, salvo preavviso più breve per gravi motivi.

2. Il partner potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di

almeno 90 giorni a mezzo PEC, in caso di circostanze sopravvenute, gravi ed imprevedibili.

3. In ogni caso è facoltà delle parti interrompere consensualmente, in qualsiasi momento, la realizzazione del progetto, anche in forma parziale.

4. Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio del Soggetto Attuatore e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

– scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;

– mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di Co-progettazione;

– non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;

– mancata attivazione delle attività;

– dopo tre formali diffide ad adempiere;

– abbandono, interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;

– violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse;

contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;

– violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;

– gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;

– gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;

– rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;

– difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;

– inosservanze ritenute gravi dal Consorzio, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Consorzio comunichi per iscritto al Soggetto Attuatore interessato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 11 – RIAPERTURA TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

1. Per tutta la durata della presente convenzione, il Tavolo di co-progettazione si riunirà con cadenza specifica oppure secondo necessità: sarà possibile sia per l'amministrazione, sia per l'ETS avanzare richiesta di incontro dei partners tramite l'invio di P.E.C., con indicazione anche degli argomenti che saranno affrontati all'ordine del giorno.

2. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere il Soggetto Attuatore la ripresa del Tavolo di Co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico del Soggetto Attuatore maggiori spese.

3. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, il Soggetto Attuatore si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del C.I.S.S. del Pinerolese.

2. Il Soggetto Attuatore è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione

del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

ARTICOLO 13 – RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del competente Foro di Torino.

ARTICOLO 15 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 131/1986. Le spese derivanti dall'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

2. 2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017.